



COMUNE DI MALNATE

Provincia di Varese

AREA GESTIONE DEL TERRITORIO

DETERMINAZIONE

Determ. n. 707 del 23/11/2023

Oggetto: "RIQUALIFICAZIONE URBANA MEDIANTE CONVERSIONE IN ROTATORIA DI PIAZZA VITTORIO VENETO INTEGRATA DA INTERVENTI RIGUARDANTI LA RETE CICLO-PEDONALE" COD. CUP. N. B21B20000960004: DETERMINA A CONTRARRE PER INDIZIONE PROCEDURA DI AFFIDAMENTO - INTEGRAZIONE .

IL RESPONSABILE DELL' AREA

VISTI:

- gli articoli 107, comma 3, lett. d), e 109, comma 2, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;
- l'art. 21 del Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione della Giunta Comunale 19/11/2012, n. 102, aggiornato con deliberazione della Giunta Comunale 29/04/2013, n. 45 e, da ultimo, con deliberazione della Giunta Comunale 30/04/2015, n. 52;
- il Decreto Sindacale n. 37 in data 31.03.2023, di incaricato di Elevata Qualificazione per l'Area Pianificazione e Gestione del Territorio per l'anno 2023, ai sensi dell'articolo 16 e seguenti del CCNL 16 novembre 2022;

RICHIAMATE:

- la deliberazione del Consiglio Comunale del 05/04/2023, n. 12, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione e il Bilancio di Previsione degli esercizi 2023/2024/2025;
- la deliberazione della Giunta Comunale del 27/04/2023, n. 52 dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per gli anni 2023/2024/2025;
- la deliberazione della Giunta Comunale del 15/06/2023, n. 73, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) per gli anni 2023/2024/2025;

- il piano triennale delle opere pubbliche 2022-2024 e l'elenco annuale 2022 approvati con deliberazione di Consiglio Comunale n.19 del 30.03.2022 e s.m.i. nei quali è prevista – nell'annualità 2022 – l'opera in oggetto;

PREMESSO che

- con la deliberazione di Giunta comunale n. 118 del 30.10.2023, esecutiva ai sensi di legge, l'Amministrazione ha preso atto della conformità del progetto definitivo agli obiettivi dell'Ente e dichiarata la pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere di cui al progetto denominato *"Riqualificazione urbana mediante conversione in rotatoria di Piazza Vittorio Veneto integrata da interventi riguardanti la rete ciclo-pedonale"*
- con la determina del Responsabile dell'Area Tecnica n. 638 in data 03.11.2023 con la quale è stato approvato il progetto definitivo dell'opera in parola, preso atto e dichiarata le pubblica utilità dell'opera, assunti i relativi impegni di spesa e confermato l'incarico per la D.L., al raggruppamento temporaneo di professionisti dall'Ing. Achille Parmigiani, Arch. Marco d'Alessandro, Ing. Luca Brovelli, Dott. Mario Lolla e dal'Arch. Silvio Gobbi, professionista quest'ultimo individuato quale capogruppo della costituita R.T.P.;

PRESO ATTO che il Comune di Malnate con nota del 29.06.2023, ha formulato richiesta di finanziamento parziale per l'opera in parola mediante adesione alla "Manifestazione di interesse promossa dalla Provincia di Varese per la sottoscrizione di accordi, ex art. 15 della Legge 241/90 e dell'art. 34 del D.L. 267/2000 Progetti di valorizzazione del territorio della provincia di Varese"; denominata "comuni attivi"- richiesta inserita in graduatoria tra le progettazioni finanziate ed approvata con deliberazione Presidenziale n. 100 del 31.07.2023;

RICHIAMATE le deliberazioni della Giunta comunale:

- n. 99 in data 14.09.2023 con la quale è stato approvato, ai fini della formalizzazione del contributo assegnato della Provincia, i documenti facenti parte del progetto definitivo pervenuti agli Atti del comune in data 03.08.2023 prot. n.16894, in quanto coerenti alle linee guida alla progettazione deliberate con l'atto della Giunta n.160/22;
- n.114 del 26.10.2023 con la quale è stata autorizzata la sottoscrizione dell'accordo tra pubbliche amministrazioni- Provincia di Varese ed il Comune di Malnate- finalizzata alla concessione di co-finanziamento dell'opera pubblica in parola;
- n. 118 del 30.10.2023 con la quale al termine della procedura di avvio del procedimento è stata dichiarata la pubblica utilità indifferibilità ed urgenza dei lavori in parola;

RILEVATO che determina del Responsabile del Servizio n. 664 del 10.11.2023 è stato approvato il progetto esecutivo pervenuto agli atti del comune in data 03.11.2023 prot. n. 22767 è contestualmente assunta la determinazione a contrarre:

PRESO ATTO che nella sopra citata determinazione venivano indicati i seguenti elementi:

- procedere all'affidamento dei lavori, mediante procedura di cui all'art 50, comma 1, lettera e) e art. 225 comma 8 del DLgs n. 36/2023, che consente di attuare i principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità enunciati dall'art. 28 del D.L.gs. n. 36/2023 e s.m.i. e di rotazione di cui all'art. 49 del citato decreto;
- procedere all'affidamento mediante applicazione del criterio del minor prezzo sull'importo posto a base della procedura ai sensi dell'art. 54 del D. Lgs. n. 36/2023;
- richiedere l'offerta per l'affidamento dei lavori ad almeno 15/quindici operatori economici qualificati e presenti nell'Albo Fornitori della S.U.A. della Provincia di Varese;
- definire l'importo a base di gara per la realizzazione dei lavori pari ad €. 824.700,00 di cui:
 - o € 580.435,81 soggetti a ribasso d'asta;
 - o € 35.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;
 - o € 209.264,19 quale costo del personale non soggetti a ribasso d'asta;
 come definiti all'art. 41 del Codice, oltre IVA di legge (10% e 4%);

- procedere all'aggiudicazione anche nel caso in cui pervenga una sola offerta ritenuta valida e congrua;
- procedere, ai fini dell'esclusione automatica delle offerte, ai sensi dell'articolo 54, comma 2, del codice, determinando la soglia di anomalia nel rispetto dell'Allegato II.2 lettera A);
- escludere le offerte che risultano anomale qualora il numero delle stesse ammesse sia pari o superiore a 5/cinque, secondo quanto previsto dall'art. 54 del DLgs 36/2023;
- non procedere all'aggiudicazione, ai sensi dell'art. 108, comma 10 del Codice, se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto;
- stabilire ai sensi dell'art. 11 del nuovo codice che venga applicato il Contratto nazionale di lavoro degli Edili ed Affini, fatta salva facoltà dell'offerente di applicare altre tipologie di contratti purché garantisca ai dipendenti almeno le stesse tutele di quello sopra indicato;
- stabilire che per la revisione prezzi si applicherà quanto previsto dall'art. 60 del Codice;
- definire che l'eventuale subappalto, come previsto e regolato dall'art. 119 del codice, sia della categoria prevalente OG3 che delle categorie scorporabili OS24, OS9 ed OS10, non possa formare oggetto di ulteriore subappalto, ai fini della sicurezza dei lavoratori, dell'adeguato controllo delle attività di cantiere, dello snellimento delle procedure amministrative sia in corso di esecuzione sia nella fase di acquisizione di tutte le certificazioni per il collaudo finale;
- stabilire che il termine per la conclusione dei lavori è stato fissato in 315 / trecentoquindici giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di inizio dei lavori;
- dare atto che i contratti non conterranno la clausola compromissoria di cui all'art. 213 del D.Lgs. 36/2023;
- non richiedere, trattandosi di procedure di affidamento di cui all'art. 50, comma 1, le garanzie provvisorie di cui all'art. 106 del codice;
- dare atto che ai sensi dell'art. 55 del D. Lgs. 36/2023 la stipulazione del contratto dovrà avvenire entro trenta giorni dall'aggiudicazione. I termini dilatori previsti dall' art. 18, commi 3 e 4), non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;
- stipulare il contratto interamente a corpo ai sensi dell'All. I.7 art. 31, comma 1 e dell'art. 18 comma 1 in forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante della stazione appaltante e che le clausole ritenute essenziali, a termini dell'art. 192 del D. Lgs. n. 267/2000, sono quelle riportate nei corrispondenti capitolato speciale d'appalto e schema di contratto;
- l'Amministrazione in considerazione della necessità del rispetto dei tempi previsti per la conferma del contributo provinciale procederà all'esecuzione anticipata del contratto ai sensi degli artt. 17, 50 comma 6 e dell'art 3 dell'Allegato II.14 del Dlgs 36/2023;

ATTESO che a seguito di verifica è necessario implementare i punti di cui sopra con i seguenti elementi in modo che entrino a far parte della lettera di invito e definiscano con maggiore dettaglio la procedura di gara in parola e nello specifico:

- di confermare che l'appalto sarà affidato a corpo come indicato all'art. 2 del Capitolato Speciale d'appalto e che quanto riguarda la misura e contabilità dei lavori questa sarà effettuata secondo il computo metrico estimativo che è articolato in parte a corpo ed in parte a misura fermo restando che l'importo totale dell'opera sarà fisso ed invariabile;
- l'impresa dovrà essere iscritta alla *white list* ai sensi della Legge n. 190/2012;
- le procedure di gara, in considerazione dell'urgenza di procedere con l'affidamento dei lavori, si avvarrà dalla riduzione dei tempi prevista art. 73 comma 2 del dlgs. 36/2023;
- l'inizio dei lavori è previsto ai sensi dell'art. 17 commi 8,9 in quanto vi è la necessità di procedere all'inizio degli stessi in pendenza della sottoscrizione del contratto al fine del rispetto dei tempi previsti dalla concessione del contributo provinciale;
- l'art 19 del Capitolato Speciale di Appalto con riferimento all'art 117, comma 1 viene così integrato : L'Appaltatore dovrà inoltre costituire e consegnare alla Stazione Appaltante,

almeno 10 (dieci) giorni prima della consegna dei lavori, una polizza di assicurazione che sopra:

a) i danni subiti dalla Stazione Appaltante stessa nel corso dell'esecuzione dei lavori per il danneggiamento o la distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche pre-esistenti;

b) la responsabilità civile per i danni causati a terzi.

Detta polizza dovrà essere di tipo C.A.R. (*Contractor's all risks*) e dovrà garantire la copertura assicurativa per tutti i rischi suddetti, da qualunque causa determinati. La polizza si dovrà dividere in due sezioni:

1. sezione relativa ai danni alle cose, a sua volta suddivisa in quattro partite:

- opere ed impianti permanenti e temporanei di nuova realizzazione, per un massimale di almeno € 1.000.000,00 (Euro un milione);
- opere ed impianti pre-esistenti, per un massimale di almeno € 1.000.000,00 (Euro un milione);
- costi di demolizione e sgombero dei residuati di un sinistro e di conferimento dei materiali ad un punto autorizzato di raccolta o di discarica, per un massimale di almeno € 500.000,00 (Euro cinquecentomila);
- macchinari, baraccamenti ed attrezzature di cantiere, per un massimale a discrezione dell'Appaltatore;

2. sezione relativa alla responsabilità civile verso terzi:

- risarcimento di danni involontariamente causati a terzi, per morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose in relazione alle attività di cui alla precedente sezione, per un massimale di € 5.000.000,00 (Euro cinque milioni).;

RILEVATO che ai sensi dell'art. 83 comma 1 del Codice dei Contratti Pubblici, il codice identificativo (C.I.G.) per la gara in argomento sarà acquisito direttamente dalla SUA Provincia di Varese in fase di indizione della procedura di affidamento, e che il Comune sarà tenuto al rimborso del relativo contributo ANAC, pari ad € 410,00, pagati dalla SUA stessa, e che tale importo sarà ricompreso nella quota di € 2.700,00 assunta per tale attività;

OSSERVANDO che in relazione al presente atto non sussistono situazioni di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 16 del D. Lgs. n. 36/2023 tra il firmatario e i destinatari finali dello stesso;

DATO ATTO che l'opera è finanziata con fondi propri del Comune di Malnate come impegnati al Capitolo 958/3 del Bilancio dell'Ente;

RITENUTO di poter procedere all'approvazione del progetto esecutivo allegato dichiarandone nel contempo la pubblica utilità;

VISTO:

- il D.Lgs. 31 marzo 2023 n. 36;
- il DPR. 8 giugno 2001 n. 327 *"Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità"*
- la L.R. 4 marzo 2009 n. 3 *"Norme regionali in materia di espropriazione per pubblica utilità"*;

VISTO il bilancio di previsione 2023 approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.10 del 5.4.2023;

DETERMINA di

1) **Di confermare che** l'indizione della gara per l'affidamento dell'appalto in parola avverrà come di seguito riportato:

- di procedere all'affidamento dei lavori mediante procedura di cui all'art 50, comma 1, lettera e) e art. 225 comma 8 del DLgs n. 36/2023, che consente di attuare i principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità enunciati dall'art. 28 del D. L.gs. n. 36/2023 e di rotazione di cui all'art. 49 del citato decreto;
- di ricorrere a tale procedura in attuazione dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità enunciati dall'art. 28 del D.L.gs. n. 36/2023 e s.m.i. e di rotazione di cui all'art. 49 del citato decreto;
- di procedere all'aggiudicazione dell'appalto mediante il criterio del minor prezzo a termini dell'art. 54 del D. Lgs. n. 36/2023;
- di richiedere l'offerta per l'affidamento dei lavori relativi al progetto in parola ad almeno 15/quindici operatori economici qualificati presenti nell'Albo Fornitori della S.U.A. della Provincia di Varese;
- di procedere all'aggiudicazione dell'intervento anche nel caso in cui pervenga per ogni procedura una sola offerta ritenuta valida e congrua;
- di procedere, ai fini dell'esclusione automatica delle offerte, ai sensi dell'articolo 54, comma 2, del codice, determinando la soglia di anomalia nel rispetto dell'allego II.2 lettera A);
- di escludere le offerte che risultano anomale qualora il numero delle stesse ammesse sia pari o superiore a 5/cinque, secondo quanto previsto dall'art. 54 del DLgs n. 36/2023;
- di stabilire ai sensi dell'art. 11 del nuovo codice che venga applicato il Contratto nazionale di lavoro degli Edili ed Affini, fatta salva facoltà dell'offerente di applicare altre tipologie di contratti purché garantisca ai dipendenti almeno le stesse tutele di quello sopra indicato;
- di precisare che per la revisione prezzi si applicherà secondo quanto previsto dall'art. 60 del Codice;
- di stabilire che l'eventuale subappalto, come previsto e regolato dall'art. 119 del codice, sia della categoria prevalente OG3 (70,41 %) che delle categorie scorporabili OS24 (18,16%) , OS9 (0,92 %) ed OS10 (10,51 %), non possa formare oggetto di ulteriore subappalto, ai fini della sicurezza dei lavoratori, dell'adeguato controllo delle attività di cantiere, dello snellimento delle procedure amministrative sia in corso di esecuzione sia nella fase di acquisizione di tutte le certificazioni per il collaudo finale;
- di non procedere all'aggiudicazione, ai sensi dell'art. 108, comma 10 del Codice, se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto;
- di stabilire il termine per la conclusione dei lavori è stato fissato in 315 / trecentoquindici giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di inizio dei lavori;
- di dare atto che i contratti non conterranno la clausola compromissoria di cui all'art. 213 del D. Lgs. 36/2023;
- di non richiedere, trattandosi di procedure di affidamento di cui all' art. 50, comma 1, le garanzie provvisorie di cui all'art. 106 del codice;
- che ai sensi dell'art. 55 del D. Lgs.36/2023 la stipulazione del contratto dovrà avvenire entro trenta giorni dall'aggiudicazione. I termini dilatori previsti dall' art. 18, commi 3 e 4), non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;
- di stipulare il contratto interamente a corpo ai sensi dell'All. I.7 art. 31, comma 1 e dell'art. 18 comma 1 in forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante della stazione appaltante e che le clausole ritenute essenziali, a termini dell'art. 192 del D. Lgs. n. 267/2000, sono quelle riportate nei corrispondenti capitolato speciale d'appalto e schema di contratto;
- di far salva la clausola di "revisione prezzi e adeguamento corrispettivo", per la quale sarà applicato quanto previsto dall'art. 60 del D.Lgs. 36/2023 e, nello specifico, purché le variazioni non apportino modifiche che alterino la natura generale del contratto, si attivino al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva che determinano una variazione del

costo dell'opera, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell'importo complessivo, ed operino nella misura dell'80 per cento della variazione stessa, in relazione alle prestazioni da eseguire;

- di confermare che l'importo di anticipazione del prezzo dell'intervento è pari al 20% del valore del contratto d'appalto;
- di stabilire che il mancato rispetto del termine fissato per l'ultimazione dei lavori comporterà l'applicazione della penale per ogni giorno di ritardo naturale e consecutivo pari all' 1 per mille dell'importo contrattuale, la cui somma non potrà superare il 10% dello stesso;
- di stabilire altresì che, in caso di inadempimento nella consegna della relazione di genere entro sei mesi dalla stipulazione del contratto, della certificazione di cui all'art. 18 della L. 68/1999 e della correlata relazione nonché dell'assunzione di donne e giovani in misura definita da questa Stazione Appaltante non inferiore al 9% di cui all'art. 47 del D.L. n. 77/2021 convertito nella L. 108/2021, sarà applicata la penale dell'1 per mille dell'importo contrattuale per ogni giorno di ritardo nell'adempimento, fino al raggiungimento del 10% dell'importo contrattuale, raggiungimento che sarà considerato grave inadempimento da parte dell'operatore economico, con conseguente applicazione della risoluzione contrattuale in danno;
- di stabilire, quali requisiti necessari alla promozione dell'imprenditoria giovanile, dell'inclusione lavorativa delle persone disabili, della parità di genere e dell'assunzione di giovani con età inferiore a trentasei anni e donne, l'assolvimento degli obblighi di cui alla Legge 12 marzo 1999, n. 68, nonché l'assunzione dell'obbligo di assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, una quota stabilita dalla Stazione Appaltante pari almeno al 9%, delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto, sia all'occupazione giovanile sia all'occupazione femminile qualora strettamente necessarie per l'esecuzione del contratto;
- di stabilire, in considerazione della necessità del rispetto dei tempi previsti per la conferma del contributo provinciale, che si procederà alla consegna ed esecuzione anticipata del contratto ai sensi degli artt. 17, 50 comma 6 e dell'art 3 dell'Allegato II.14 del Dlgs 36/2023;

2) **DI INTEGRARE E RETTIFICARE** quanto indicato al punto precedente con le seguenti precisazioni:

- di confermare che l'appalto sarà affidato a corpo come indicato all'art. 2 del Capitolato Speciale d'appalto e che quanto riguarda la misura e contabilità dei lavori questa sarà effettuata secondo il computo metrico estimativo che è articolato in parte a corpo ed in parte a misura fermo restando che l'importo totale dell'opera sarà fisso ed invariabile;
- l'impresa dovrà essere iscritta alla *white list* ai sensi della Legge n. 190/2012;
- le procedure di gara, in considerazione dell'urgenza di procedere con l'affidamento dei lavori, si avvarrà dalla riduzione dei tempi prevista art. 73 comma 2 del dlgs. 36/2023;
- l'inizio dei lavori è previsto ai sensi dell'art. 17 commi 8 e 9 i quanto vi è la necessità di procedere all'inizio degli stessi in pendenza della sottoscrizione del contratto al fine del rispetto dei tempi previsti dalla concessione del contributo provinciale;
- l'art. 19 del Capitolato Speciale di Appalto con riferimento all'art 117, comma 1 viene così integrato : L'Appaltatore dovrà inoltre costituire e consegnare alla Stazione Appaltante, almeno 10 (dieci) giorni prima della consegna dei lavori, una polizza di assicurazione che sopra::

a) i danni subiti dalla Stazione Appaltante stessa nel corso dell'esecuzione dei lavori per il danneggiamento o la distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche pre-esistenti;

b) la responsabilità civile per i danni causati a terzi.

Detta polizza dovrà essere di tipo *C.A.R. (Contractor's all risks)* e dovrà garantire la copertura assicurativa per tutti i rischi suddetti, da qualunque causa determinati. La polizza si dovrà dividere in due sezioni:

1. **sezione relativa ai danni alle cose, a sua volta suddivisa in quattro partite:**

- opere ed impianti permanenti e temporanei di nuova realizzazione, per un massimale di almeno € 1.000.000,00 (Euro un milione);
- opere ed impianti pre-esistenti, per un massimale di almeno € 1.000.000,00 (Euro un milione);
- costi di demolizione e sgombero dei residuati di un sinistro e di conferimento dei materiali ad un punto autorizzato di raccolta o di discarica, per un massimale di almeno € 500.000,00 (Euro cinquecentomila);
- macchinari, baraccamenti ed attrezzature di cantiere, per un massimale a discrezione dell'Appaltatore;

2. sezione relativa alla responsabilità civile verso terzi:

- risarcimento di danni involontariamente causati a terzi, per morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose in relazione alle attività di cui alla precedente sezione, per un massimale di € 5.000.000,00 (Euro cinque milioni).;

- 3) **DARE ATTO** che la lettera d'invito contenente gli elementi di cui al punto precedente sarà redatta dalla Stazione Unica Appaltante che agisce in luogo dell'Ente in forza della Convenzione con esso sottoscritta;
- 4) **DARE ATTO** che ai sensi dell'art. 83 comma 1 del Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs 36/2023), i codici identificativi di gara saranno acquisiti presso il sistema gestito dall'ANAC direttamente dalla Stazione Unica Appaltante – Provincia di Varese che agisce in nome e per conto del Comune di Malnate;
- 5) **DARE ATTO** che l'importo presunto della spesa per la procedura di affidamento è desunto da una stima di massima trasmessa dalla stessa Stazione Unica Appaltante, ed ammonta a complessivi €. 2.700,00 è stato impegnato con la determina n. 664/2023;
- 6) **DI DARE ATTO** che l'opera è finanziata interamente con fondi dell'Ente già impegnati con la determinazione n. 783 del 21.12.2022 la Capitolo 958/3 del Bilancio finanziario dell'Ente;

Avverso alla presente determinazione è ammesso il ricorso al TAR di competenza entro 60 gg. o entro 120 gg. al Presidente della Repubblica. E' ammesso il ricorso al TAR di competenza entro 30 gg. se trattasi di appalto di lavori, servizi o forniture.

**Sottoscritta dal Responsabile d'Area
(GALLI DANIELA)
con firma digitale**